



Circolare N. 1248
Prot. N. 21882 sb/sa/GG

Alle Aziende Associate
Loro Sedi

Roma, 28 luglio 2009

PAGAMENTO PREMI

Facciamo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli Associati sugli aspetti, talvolta controversi, legati alle attività di pagamento dei premi per conto dei clienti per fornire una sintesi delle diverse fattispecie operative e delle procedure che i broker devono rispettare in conformità delle disposizioni vigenti.

Premesso che il pagamento dei premi rientra tra i molteplici servizi che il broker svolge usualmente nell'interesse dei propri clienti, si è posto il problema di individuare l'esatta natura di tale prestazione in assenza di accordi di libera collaborazione con compagnie ed agenzie.

Un'errata interpretazione delle norme, ha portato talvolta alcuni agenti a rifiutare il pagamento effettuato dal broker per conto del cliente segnalando all'Isvap la presunta illegittimità dell'operazione posta in essere dal broker, in quanto non autorizzata da accordi in corso, ai sensi degli artt. 118 Codice delle Assicurazione e 55 del Regolamento Isvap.

Viceversa, nulla vieta nella normativa, che il pagamento materiale di un premio sia effettuato da persona diversa dal cliente, sia che operi in qualità di "messo" sia che provveda in proprio al pagamento per conto dell'assicurato.

Confortati anche dall'orientamento espresso dall'Istituto di Vigilanza, riteniamo, infatti, che tali operazioni non siano in alcun modo assimilabili ad un'attività d'incasso per conto della compagnia, ma si configurino esclusivamente quali pagamenti in nome e per conto di un terzo, nel caso in esame, il cliente.

La legittimità del pagamento del premio per conto del cliente è peraltro confermata da una posizione dello stesso Istituto, che in risposta ad un quesito dell'Associazione, con nota n. 931 del 3/6/1999, riconoscendo la rilevanza della lettera d'incarico rilasciata dal cliente stabilisce che questa *"esprime in modo inequivoco La volontà del mandante di ricorrere all'intervento del medesimo intermediario, non lasciando adito a dubbi sulla piena legittimazione di quest'ultimo ad interloquire efficacemente, per conto del cliente stesso, con compagnie e/o agenti (ad esempio per il pagamento del premio, il ritiro della relativa quietanza o di altra documentazione)"*.

Naturale la constatazione che tra il pronunciamento del 1999 e l'attuale normativa vi siano ben dieci anni di novazione delle procedure, sia in termini legislativi che di prassi, tuttavia l'agire per conto e su incarico di un terzo non trova variazione alcuna, proprio in quanto non rientrante nelle norme sull'intermediazione.

Rimane doveroso sottolineare che, in tale contesto operativo, il cliente sarà liberato nel momento in cui le somme perverranno alla Compagnia/Agenzia entro i termini previsti dal contratto di assicurazione.

Inoltre, nel rispetto degli obblighi di comportamento disciplinati dal Regolamento Isvap n.5/06 e successive modifiche, è necessario che il broker renda edotto il cliente in modo chiaro ed inequivocabile, che il pagamento effettuato suo tramite avrà efficacia liberatoria solo nel momento in cui le somme saranno incassate dalla Compagnia/Agenzia e da questa regolarmente quietanzate.

Meno problematici risultano i casi in cui è prevista l'esistenza di accordi di libera collaborazione rilasciati da compagnie di assicurazione o agenzie (in questo caso ratificati dalla Direzione) che autorizzino il broker ad incassare i premi con efficacia liberatoria, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle assicurazioni e art. 55 del Regolamento Isvap.

In questa fattispecie, l'intermediario incassa i premi dal cliente, tramite il conto corrente separato ex art. 117 Codice delle assicurazioni, comunica l'avvenuto incasso (se previsto) e versa, infine, dette somme alla compagnia entro i termini stabiliti nell'accordo con l'assicuratore stesso.

Il cliente risulta liberato dal momento in cui versa le somme al broker che, in linea con le previsioni regolamentari, gli fornisce attraverso il modello 7B l'informativa sulla efficacia liberatoria del pagamento.

Nell'ipotesi in cui il broker sia in possesso di accordo di collaborazione con autorizzazione all'incasso, ma privo dell'efficacia liberatoria, il broker procede all'incasso del premio con le medesime modalità, fatta salva la necessità di informare il cliente con il modello 7B che sarà liberato solo nel momento in cui l'intermediario stesso avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi e le somme siano pervenute alla compagnia entro i termini concordati.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giorgio Ghezzi

